







BANDO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 44 par. 4 ai sensi dell'art. 30 Reg. (UE) n. 508/2014

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne Diversificazione e nuove forme di reddito

Obiettivo Tematico 3

"Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura"

1. MISURA

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA			
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art.44, par. 4		
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze		
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura		
Misura	MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne		
Sottomisura	MISURA 1.44 (ai sensi dell'art. 30 Reg. (UE) 508/2014) - Diversificazione e nuove forme di reddito - art. 44, par. 4 del Reg. (UE) n. 508/2014		
Finalità	Contribuire alla diversificazione del reddito dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne. Sostenere il reddito e sviluppare le attività complementari (correlate all'attività principale della pesca nelle acque interne del pescatore).		
Beneficiari	Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne		
Cambiamenti climatici	-		
Ambito di applicazione	La Misura si applica alle acque interne		

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura ¹

La diversificazione delle attività offre agli operatori della pesca delle acque interne un forte potenziale in termini di opportunità reddituali in linea con l'obiettivo di Promuovere la competitività delle piccole e





¹ Nell'ambito del presente paragrafo con "pesca" ci si riferisce, comunque, all'attività esercitata nelle acque interne.

medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura, previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

La Misura contribuisce, ai sensi dell'art. 44 par. 4 del Reg. (UE) 508/2014, alla diversificazione del reddito dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.

Oltre alla diversificazione del reddito la Misura contribuisce ad accrescere il livello di formazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne su ambiti produttivi correlati alla pesca (turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali e attività pedagogiche); il beneficiario, infatti, al fine di accedere al sostegno di cui alla presente Misura, deve dimostrare di avere idonee competenze professionali nell'ambito del settore oggetto di diversificazione. Tali competenze, possono essere acquisite anche attraverso interventi finanziati ai sensi dell'art. 44 par. 1 lett. a) (di cui all'art. 29, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti è quello di promuovere la diversificazione delle attività e, quindi, contribuire in maniera consistente al miglioramento della redditività del settore pesca nelle acque interne.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)

Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione ovvero prevede di acquisirle prima dell'ultimazione dell'operazione

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE

La nuova attività presentata nel piano aziendale è complementare, e correlata all'attività principale di pescatore, ivi comprese le attività di pescaturismo ed ittiturismo

L'imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 44, par. 5, lett. a)

Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili gli investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari correlate all'attività principale della pesca nelle acque interne, ad esempio:

- investimenti a bordo;
- turismo legato alla pesca sportiva nelle acque interne;
- ristorazione;
- servizi ambientali legati alla pesca nelle acque interne;





- attività pedagogiche relative alla pesca nelle acque interne.

1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 158.532,00= di cui:

- Euro 79.266,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 55.486,20= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 23.779,80= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese

Per gli interventi previsti dalla presente misura è fissato in Euro 100.000,00= il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 10.000,00=.

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo.

1.7 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile 2018, disponibile al seguente indirizzo web:

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp

1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data della comunicazione di ammissione a contributo.

1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile 2018.

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI

Le <u>principali categorie</u> di spese ammissibili riguardano:

 costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature);





- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.).

Segue una <u>lista indicativa</u> delle spese ammissibili, correlate al progetto:

- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto quali:
 - a) automezzi per la conservazione della catena del freddo:
 - spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici per i quali non si può interrompere la catena del freddo esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);
 - l'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla motrice:
 - b) mezzi utilizzati per la somministrazione di "cibo da strada";
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto (esclusi quelli destinati alle ordinarie attività del beneficiario);
- adeguamento dell'imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare il pescaturismo (adeguamento alle normative igienico sanitarie e per la sicurezza per lo svolgimento dell'attività del pescaturismo);
- opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto, ivi compresi interventi per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, finalizzati all'ittiturismo;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle operazioni;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici etc.);
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- acquisto della prima dotazione di materiale di cucina e di sala (stoviglie, pentole, ecc.);
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida Spese Ammissibili (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso. Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:
 - spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
 - nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
 - le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione:
 - le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di Gestione.

Tutte le voci di spesa, devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".





3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par. 2 e comunque entro il termine stabilito per l'esecuzione del progetto.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti:
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessaria alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture eccetto quelle direttamente connesse al raggiungimento degli obiettivi della Misura;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto, altresì, al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:





- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se tale imbarcazione da pesca è trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

- i. la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell'Allegato A. Va tenuto presente che:
 - a. la relazione tecnica deve riportare:
 - obiettivi dell'intervento;
 - dimostrazione che le attività proposte siano realmente complementari e correlate all'attività principali della pesca nelle acque interne;
 - ricadute attese, in particolare una stima dell'impatto positivo, in termini reddituali, della diversificazione;
 - ubicazione;
 - programma dell'intervento;
 - preventivo del costo globale del progetto;
 - fonti di finanziamento del progetto;
 - modalità di erogazione del sostegno (conto capitale o conto interessi);
 - breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario;
 - b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando;
- ii. copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- iii. copia della licenza di pesca professionale per le acque interne;
- iv. un piano aziendale per lo sviluppo delle nuove attività (complementari all'attività principale di pesca nelle acque interne);





- v. adeguata documentazione nella quale si attesti il possesso di idonee competenze professionali (es. corso di formazione per l'attività di pescaturismo o ittiturismo) ovvero opportuna dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
 - "Il richiedente prevede di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione prima dell'ultimazione dell'operazione"
- vi. in caso di investimenti a bordo di un'unità da pesca per le acque interne:
 - a. copia della licenza di navigazione;
 - b. autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i;
- vii. in caso di investimenti fissi, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera F) dell'Allegato A, con le seguenti precisazioni:
 - a. qualora disponibile, va allegato il titolo autorizzativo edilizio, in sostituzione della dichiarazione, rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l'intervento nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste;
 - b. la valutazione dell'impatto ambientale dell'opera, necessaria nel caso che l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, va sempre presentata qualora l'intervento rientri nelle aree Natura 2000. Se disponibile, è sufficiente allegare copia della VIA o della sola VINCA effettuata dall'autorità competente;
- viii. se l'intervento comporta l'acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione di cui al paragrafo 7, lett. G) dell'allegato A.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico:
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- Aree Naturali Protette.

La Misura si applica all'intero territorio regionale.

7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0 <c<1)< th=""><th>Peso (Ps)</th><th>Punteggio P=C*Ps</th></c<1)<>	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRI	TERI TRASVERSALI			
Т1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile		1	





N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0 <c<1)< th=""><th>Peso (Ps)</th><th>Punteggio P=C*Ps</th></c<1)<>	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
T2	Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media >40 C=1 Età/età media <=40	1	
CRI	TERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE			
O1	L'operazione prevede investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi legati ad attività pedagogiche relative alla pesca		0,5	
O2	L'operazione prevede investimenti finalizzati alla realizzazione attività turistiche legate alla pesca sportiva	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,9	
О3	L'operazione prevede investimenti finalizzati alla realizzazione di attività di ristorazione legato alla pesca	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
O4	L'operazione prevede investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi ambientali legati alla pesca		1	
O5	L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI	0,7	

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

8. INTENSITÀ DELL'AIUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese complessivamente ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In ogni caso l'importo del sostegno concesso non supera il 50% del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento e non può essere superiore a 75.000 euro, secondo quando previsto dall'art. 30, par. 4, del Reg. (UE) 508/2014.

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA

Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:

Misura	Codice indicatore	Indicatore	Unità di
			misura
1.44-30 - Art. 44.4 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Diversificazione e nuove forme di reddito	1.1	Variazione del valore della produzione	Migliaia di euro
	1.2	Variazione del volume della produzione	Tonnellate





1.3	Variazione dell'utile netto	Migliaia di euro
1.5	Variazione dell'efficienza energetica dell'attività di cattura	Litri carburante/ton di prodotto sbarcato
1.7	Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	Numero
1.8	Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	Numero
1.9.A	Variazione del numero di incidenti e infortuni sul lavoro	Numero
1.9.B	Variazione della % di incidenti e infortuni sul lavoro rispetto al numero totale di pescatori	Percentuale

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.



